



DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEGNALAZIONI “WHISTLEBLOWING”

Rif. D.Lgs. 165/2001 – D.Lgs. 24/2023 – Dir. UE 2019/1937 – D.Lgs. 51/2018 –
Linee Guida ANAC 311 del 12/07/2023 – Reg. UE 2016/679 (GDPR)

DATA: 02/01/2024
Rev: 00
Ed.: 01

Pag. 1 di 15

Disposizioni in materia di segnalazioni “Whistleblowing”

Approvato con Deliberazione n. 7 del 30 gennaio 2024

Titolare del Trattamento	Valle Umbra Servizi SpA
Indirizzo sede legale	Via Antonio Buseti, 38/40 - 06049 Spoleto (PG)
Codice Fiscale	02569060540
Centralino	0743.23111
PEC	vusspa@pec.it
Presidente pro-tempore	Vincenzo ROSSI
RPCT	Mariella LORENZETTI
DPO	Giuliano PALOTTO (Consulente)

Edizione	Revisione	Data	Descrizione	il RPCT	il Titolare	il DPO
1	0	07/01/2024	Prima emissione	<i>M.Lorenzetti</i>	<i>V. Rossi</i>	<i>G.Palotto</i>

PREMESSA

Questa Società, di seguito anche VUS o Titolare, costituita ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 267/2000 come multiutility integrata a capitale interamente pubblico che eroga servizi nei ventidue comuni ricompresi nel Sub-Ambito 3 dell'Umbria che si trovano nel comprensorio di Foligno, Spoleto e della Valnerina, è tenuta ad applicare la normativa in materia di tutela di coloro che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali odell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica, delle quali siano venuti a conoscenza all'interno del proprio contesto lavorativo.

A tale scopo si favorisce l'utilizzo del *whistleblowing* quale fondamentale misura di etica e prevenzione dei rischi.

Il presente documento, predisposto sulla base della normativa nazionale (D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, di recepimento della Direttiva UE 23 ottobre 2019, n. 1937) e delle Linee Guida ANAC (Delibera n. 311 del 12 luglio 2023), individua le modalità con le quali vanno effettuate le segnalazioni di violazioni, delineando al contempo l'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della normativa; le prescrizioni cui debbono attenersi i soggetti incaricati di gestire le predette segnalazioni; il procedimento di gestione della segnalazione, in termini di doveroso seguito e riscontro alla stessa; i termini procedurali; la disciplina della riservatezza e le misure di protezione garantite, attraverso il richiamo a quanto stabilito dalla legge, al soggetto segnalante; le responsabilità di tutti i soggetti, in vario modo, coinvolti nella gestione della segnalazione.

Qualora il segnalante rivesta la qualifica di pubblico ufficiale (o incaricato di pubblico servizio), l'aver effettuato una segnalazione con le modalità indicate nel presente non lo esime dall'obbligo di denuncia ai sensi di quanto previsto dall'art. 331 del codice di procedura penale e dagli artt. 361 e 362 del codice penale all'Autorità giudiziaria o contabile.

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Definizioni

1. Ai fini del presente, si intende per:

- 1) **RPCT**: il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- 2) **«violazioni»**: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica, consistenti in:
 - a) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali, consistenti in violazione di disposizioni nazionali non riconducibili ai casi indicati ai numeri 3), 4), 5), 6);
 - b) condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, per quanto applicabile, che non rientrino nelle ipotesi di cui ai numeri 3), 4), 5), 6);
 - c) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al D.Lgs. n. 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al citato decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei

sistemi informativi;

- d) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di cui all’articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea specificatinel diritto derivato pertinente dell’Unione europea;
 - e) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all’articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, compresele violazioni delle norme dell’Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
 - f) atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizionidi cui agli atti dell’Unione nei settori indicati nei punti precedenti numeri 3),4), 5);
- 3) **«informazioni sulle violazioni»:** informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nella VUS con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico, tra quelli ricadenti nell’ambito soggettivo di cui all’art. 3 del presente e considerati dal D.Lgs. n. 24/2023, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;
 - 4) **«segnalazione»** o **«segnalare»:** la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni;
 - 5) **«segnalazione interna»:** la comunicazione, scritta od orale, delleinformazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna della VUS, di cui all’art. 5;
 - 6) **«segnalazione esterna»:** la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna dell’ANAC, di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 24/2023 e all’art. 22 del presente;
 - 7) **«divulgazione pubblica»** o **«divulgare pubblicamente»:** rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone di cui all’art. 23 del presente;
 - 8) **«persona segnalante»:** la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell’ambito del proprio contesto lavorativo;
 - 9) **«facilitatore»:** una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all’ interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
 - 10) **«persona coinvolta»:** la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;
 - 11) **«contesto lavorativo»:** le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell’ambito dei rapporti di cui all’art. 3 del presente, attraverso cui, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di

divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;

- 12) **«ritorsione»**: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solotentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha portato la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;
- 13) **«seguito»**: l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;
- 14) **«riscontro»**: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione;
- 15) **ANAC**: Autorità Nazionale Anticorruzione;
- 16) **UPD**: Ufficio preposto all'attuazione dei Procedimenti Disciplinari.

Art. 2 - Ambito di applicazione oggettivo

1. Il presente disciplina la Procedura per le segnalazioni di violazioni di disposizioni normative, nazionali o dell'Unione europea, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della VUS (meglio definite all'art. 1, comma 1, lett. c), di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in un contesto lavorativo, come di seguito definito, laddove il segnalante renda nota la propria identità al RPCT.
2. Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente Procedura:
 - a) le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti con le figure gerarchicamente sovraordinate;
 - b) le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al D.Lgs. 24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II del citato Decreto;
 - c) le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.
3. Le informazioni sulle violazioni devono riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante, il denunciante o chi divulga pubblicamente, sia venuto a conoscenza nel proprio contesto lavorativo, non solo in virtù dell'ufficio rivestito da questi, ma anche in occasione o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, sia pure in modo casuale.
4. Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).
5. Resta fermo quanto previsto all'art. 1, commi 3 e 4, del D.Lgs. 24/2023¹.

Nota 1: Art. 1, comma 3, del D.lgs. n. 24/2023. *“Resta ferma l'applicazione delle disposizioni nazionali o dell'Unione europea in materia di: a) informazioni classificate; b) segreto professionale forense e medico; c) segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali”.*

Art. 1, comma 4, del D.lgs. n. 24/2023. *“Resta altresì ferma l'applicazione delle disposizioni di procedura penale, di quelle in*

materia di autonomia e indipendenza della magistratura, delle disposizioni sulle funzioni e attribuzioni del Consiglio superiore della magistratura, comprese le relative procedure, per tutto quanto attiene alla posizione giuridica degli appartenenti all'ordine giudiziario, oltre che in materia di difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica di cui al regio decreto, 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Resta altresì ferma l'applicazione delle disposizioni in materia di esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché di repressione delle condotte antisindacali di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300".

Art. 3 - Ambito di applicazione soggettivo

1. Le segnalazioni al RPCT della VUS possono essere effettuate da:
 - 1) i dipendenti a tempo indeterminato e determinato della VUS;
 - 2) i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la loro attività presso la VUS;
 - 3) i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al Capo I della Legge 81/2017, e i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'art. 409 del codice di procedura civile e all'art. 2 del D.Lgs. 81/2015, che svolgono la propria attività lavorativa in favore della VUS;
 - 4) i lavoratori e i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore della VUS;
 - 5) i liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso la VUS;
 - 6) le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso la VUS.
2. La tutela delle persone segnalanti sopraindicate si applica anche qualora la segnalazione, la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni, avvenga nei seguenti casi:
 - 1) quando il rapporto giuridico di cui al comma 1 non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
 - 2) durante il periodo di prova;
 - 3) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.
3. La presente Disposizione si applica esclusivamente alle segnalazioni effettuata dai soggetti di cui al comma 1.
4. La presente Disposizione si applica alle segnalazioni aventi ad oggetto violazioni registrate nello specifico contesto della VUS e non anche in quello dell'impresa o dell'organizzazione che rappresenta ovvero per la quale opera il segnalante.
5. Fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. 24/2023 in merito alla possibilità di effettuare segnalazioni esterne ovvero denunce o, ancora, divulgazioni pubbliche, nell'ipotesi di comando o distacco (o situazioni analoghe) di un dipendente presso altra Pubblica Amministrazione, la segnalazione è inoltrata al soggetto competente a gestire la segnalazione nell'ambito della Pubblica Amministrazione alla quale si riferiscono i fatti.

CAPO II – PROCEDURA PER L'INVIO DI SEGNALAZIONI INTERNE

Art. 4 – Modalità di invio e gestione delle segnalazioni interne

1. La segnalazione interna deve essere inviata solo ed esclusivamente al RPCT della VUS, così come individuato da apposito atto e pubblicizzato nelle dovute forme. Il RPCT,

nell'espletamento dell'istruttoria finalizzata all'accertamento dei fatti segnalati, può richiedere la collaborazione dei funzionari assegnati al proprio Ufficio, ovvero cooptati per il tramite di apposito atto scritto. Ad essi si applicano gli stessi obblighi di riservatezza gravanti sul RPCT.

2. Le procedure di seguito descritte sono volte a garantire la riservatezza della persona segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta, dei soggetti menzionati nella segnalazione, del contenuto della segnalazione e della documentazione alla stessa relativa.

3. La segnalazione può essere formulata in forma scritta o orale, secondo le modalità indicate dal presente articolo.

4. La segnalazione in forma scritta è effettuata mediante il sistema tradizionale “cartaceo” (art. 5) o tramite il canale interno, accessibile attraverso il sito istituzionale (art. 6).

5. La segnalazione in forma orale può essere effettuata alternativamente nel seguente modo:

- a) trasmissione, per mezzo dell'applicativo di cui all'art. 6, contenente le informazioni sulle violazioni;
- b) invio di una mail indirizzata direttamente al RPCT (attraverso la PEO indicata sul sito istituzionale) per richiedere un'audizione, in occasione della quale il segnalante può rilasciare dichiarazioni aventi ad oggetto le informazioni sulle violazioni e contestualmente produrre la documentazione in suo possesso.

6. Se la segnalazione riguarda situazioni che coinvolgono il RPCT essa deve essere inviata e valutata dall'Organo di vertice politico della VUS. Se il RPCT, preso atto dei contenuti della segnalazione, ritiene di doversi astenere per la sussistenza di un conflitto di interessi, dovrà tempestivamente inoltrare la segnalazione all'Organo di vertice della VUS. Il segnalante potrà comunque ricorrere ad altre forme di segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica previste dal D.Lgs. 24/2023 e dal presente.

7. Se per la segnalazione si utilizza il sistema di messaggistica vocale registrato di cui al comma 5, lett. a), la segnalazione, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del personale addetto mediante trascrizione integrale. In caso di trascrizione, la persona segnalante può verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

8. Nel caso in cui il segnalante opti per la modalità di cui al comma 5, lett. b), il RPCT riceve il segnalante entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta. Dell'incontro, previo consenso della persona segnalante, è redatto processo verbale, che deve essere sottoscritto dal RPCT e dal segnalante, al quale è fornita copia dello stesso. La persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione. La documentazione prodotta dal segnalante in sede di audizione è allegata al verbale, del quale costituisce parte integrante.

9. Una volta ricevuta la segnalazione cartacea il RPCT rilascia alla persona segnalante un avviso di ricevimento della stessa entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione. Qualora la segnalazione sia effettuata tramite il canale informatico di cui all'art. 6, l'avviso di ricevimento viene automaticamente generato dal sistema. Nel caso di segnalazione tramite audizione (comma 5, lett. b) la copia firmata del verbale assolve la funzione di avviso di ricevimento.

10. Il RPCT deve dare un corretto seguito alle segnalazioni pervenute e fornire riscontro alla persona segnalante entro tre mesi dalla trasmissione dell'avviso di ricevimento di cui al comma precedente o, in assenza dello stesso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di cinque giorni lavorativi di cui al comma 8, compiendo le verifiche necessarie a valutare l'ammissibilità della segnalazione e la non manifesta infondatezza di quanto in essa rappresentato. A tal fine,

il RPCT può avviare un dialogo con il segnalante, chiedendogli chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori. Può inoltre chiedere informazioni e documenti ad Uffici e Strutture della VUS nonché a soggetti e/o enti esterni.

11. Il riscontro può anche essere meramente interlocutorio e contenere informazioni sullo stato di avanzamento dell'istruttoria, i cui esiti dovranno comunque essere comunicati al segnalante secondo quanto previsto dall'art.9 del presente.

Art. 5 - Segnalazione con sistema “cartaceo”

1. La segnalazione deve essere trasmessa unicamente al RPCT, utilizzando il modello reperibile sul sito istituzionale, ovvero su carta libera indicando tutte le informazioni previste dal modello.

2. Il modello è predisposto in due parti: nella prima devono essere indicati i dati identificativi del segnalante, nella seconda dovranno essere riportati i fatti oggetto di segnalazione. Le due parti, debitamente compilate, devono essere imbustate separatamente e su ognibusta, in base al contenuto della stessa, deve essere apposta una delle seguenti diciture “*dati del segnalante*” o “*dati della segnalazione*”. Entrambe le buste devono essere inserite in un'ulteriore busta, sulla quale deve essere apposta la dicitura “*riservata personale*” e consegnata a mano oppure inviata per Posta ordinaria all'attenzione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza all'indirizzo della VUS.

Art. 6 – Canale di segnalazione interna mediante applicativo informatico

1. Qualora il segnalante intenda effettuare la segnalazione scritta o orale (audio) tramite il canale informatico messo a disposizione dalla VUS, dovrà accedere alla piattaforma presente, tramite link, sul sito istituzionale e seguire le istruzioni riportate nel manuale ivi pubblicato.

2. Il canale informatico di cui al comma 1 permette la separazione dei dati del segnalante dal contenuto della segnalazione, mediante l'impiego di strumenti di crittografia idonei a tutelare e mantenere riservata l'identità del segnalante, il contenuto della segnalazione e la relativa documentazione.

3. Qualora sia indispensabile ai fini del corretto espletamento dell'istruttoria, il RPCT può decidere di accedere all'identità del segnalante, il quale riceverà automatica notifica dell'avvenuta operazione e delle motivazioni poste alla base della stessa.

4. Il segnalante può controllare lo stato del procedimento, accedendo alla piattaforma telematica, mediante codice univoco crittografato generato dal sistema al termine della procedura di segnalazione.

5. I motivi che hanno indotto la persona a segnalare sono irrilevanti ai fini della trattazione della segnalazione e delle tutele attribuite alla stessa dal D.Lgs. 24/2023, ferme restando le preclusioni di cui all'art. 2, comma 2, del presente.

Art. 7 – Contenuto della segnalazione interna

1. Il RPCT dà seguito alle segnalazioni pervenute qualora contengano almeno i seguenti elementi:

- a) le generalità del segnalante;
- b) le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto di segnalazione;
- c) una chiara e completa descrizione delle condotte oggetto di segnalazione;
- d) le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire

i fatti segnalati;

- e) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza delle condotte oggetto della segnalazione.

2. Alla segnalazione possono essere allegati documenti contenenti elementi difondatezza in relazione a quanto riportato nella stessa, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti ivi riportati.

3. In ogni caso, laddove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, il RPCT può chiedere elementi integrativi al segnalante.

Art. 8 - Segnalazione pervenuta a soggetti diversi dal RPCT

1. Nel caso in cui alla VUS pervenga una segnalazione qualificabile come “*whistleblowing*” mediante modalità diverse da quelle di cui agli articoli 4, 5 e 6 il soggetto ricevente la trasmette immediatamente al RPCT e comunque entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della segnalazione, nel rispetto degli obblighi di tutela della riservatezza e dell'identità del segnalante di cui all'art. 12.

2. Il segnalante riceve l'avviso di ricevimento entro cinque giorni lavorativi dall'avvenuta trasmissione della segnalazione direttamente dal RPCT.

Art. 9 – Esiti della segnalazione

1. Il RPCT dispone l'archiviazione delle segnalazioni per inammissibilità, nei seguenti casi:

- a) per manifesta mancanza di lesione dell'integrità della VUS;
- b) per difetto di competenza del RPCT sulle questioni segnalate;
- c) la segnalazione è stata presentata da un soggetto non appartenente alle categorie di cui all'art. 3;
- d) la segnalazione ha ad oggetto condotte attive od omissive non riconducibili alle fattispecie di cui all'art. 1, comma 1, lett. c);
- e) la segnalazione ha ad oggetto i fatti di cui all'art. 2, commi 2 e 4;
- f) i fatti oggetto di segnalazione non sono stati appresi nel contesto di cui all'art. 2, comma 3;
- g) allorché la segnalazione verta su questioni che il segnalante ha sottoposto al vaglio dell'Autorità giudiziaria.

2. Il RPCT dispone, altresì, l'archiviazione qualora, all'esito dell'istruttoria, la segnalazione appaia manifestamente priva di fondamento o contraddittoria, motivando tale decisione sulla base del materiale acquisito.

3. In tutti i suddetti casi, il RPCT comunica al segnalante l'archiviazione entro dieci giorni dalla conclusione dell'istruttoria e comunque entro il termine massimo di tre mesi di cui all'art. 4, comma 10;

4. Se la segnalazione è ammissibile, il RPCT avvia l'istruttoria all'esito della quale:

- a) ove dalle risultanze istruttorie emerga un quadro fattuale tale da richiedere un ulteriore approfondimento istruttorio, trasmette gli atti all'Organo di vertice politico della VUS, unitamente ad una motivata richiesta di istituzione di una Commissione interna;
- b) ove ravvisi profili di responsabilità disciplinare in capo al soggetto cui sono ascritti i fatti oggetto di segnalazione, trasmette la documentazione necessaria all'UPD

per l'avvio di un eventuale procedimento disciplinare, nel rispetto dell'obbligo di riservatezza dell'identità del segnalante. L'UPD dovrà poi informare il RPCT dell'adozione di eventuali provvedimenti di propria competenza;

- c) ove ravvisi profili di responsabilità penale, civile, amministrativa e/o contabile, trasmette gli atti agli organi giurisdizionali competenti, nel rispetto dell'obbligo di riservatezza dell'identità del segnalante.

Nei casi di cui al presente comma, entro il termine di cui all'art. 4, comma 10, il RPCT fornisce al segnalante idoneo riscontro sull'esito dell'istruttoria dando conto delle misure adottate o da adottare.

5. Non rientra fra le competenze del RPCT accertare alcuna forma di responsabilità in capo ai soggetti cui sono imputati i fatti oggetto di segnalazione.

6. Il RPCT non è competente ad effettuare controlli di legittimità o di merito su atti o provvedimenti adottati dalla VUS oggetto di segnalazione.

Art. 10 – Segnalazioni anonime

1. Le segnalazioni da cui non è possibile ricavare l'identità del segnalante, qualora siano debitamente circostanziate e comunque tali da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (es., indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, etc.), sono trattate dalla VUS alla stregua delle segnalazioni ordinarie e, come tali, sottratte alla disciplina prevista dal presente in materia di tutele della persona segnalante, salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 2, e gestione della segnalazione stessa.

2. In ogni caso, le segnalazioni anonime pervenute mediante i canali di cui agli artt. 5 e 6 sono registrate assicurando che la visibilità sia limitata esclusivamente al RPCT e la relativa documentazione è conservata non oltre cinque anni.

Art. 11 - Conservazione della documentazione inerente le segnalazioni

1. Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui al successivo art. 12 e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lett. e), del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e 3, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 51/2018.

CAPO III – TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Art. 12 – Tutela della riservatezza

1. Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

2. L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

3. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.

4. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

5. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può

essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione è utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

6. È dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nella ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna di cui al presente quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni di cui al comma 2 sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

7. La VUS tutela l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

Art. 13 – Esclusione del diritto di accesso

1. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della Legge 241/1990 e successive modificazioni.
2. La segnalazione è altresì sottratta all'accesso civico di cui all'art. 5 e seguenti del D.Lgs. 33/2013.

Art. 14 – Trattamento dei dati personali

1. Ogni trattamento dei dati personali implicato dall'applicazione del presente è effettuato a norma del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), del D.Lgs. n. 51/2018 e della normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.
2. Nel corso della trattazione i dati personali che manifestamente non siano utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se sono stati raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.
3. I diritti di cui agli artt. da 15 a 22 e 77 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) non possono essere esercitati qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità della persona che segnala violazioni di cui sia venuta a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro o delle funzioni svolte, ai sensi del decreto legislativo recante attuazione della Direttiva UE 2019/1937.
4. I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati dalla VUS, per il tramite del RPCT, in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 5 e 25 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) o agli artt. 3 e 16 del D.Lgs. 51/2018, fornendo idonee informazioni al segnalante e alle persone coinvolte ai sensi degli artt. 13 e 14 del medesimo GDPR o dell'art. 11 del citato D.Lgs. 51/2018, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.
5. Il Titolare definisce il proprio modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, e disciplinando il rapporto con eventuali fornitori esterni che trattano dati personali per suo conto ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) o dell'art. 18 del D.Lgs. n. 51/2018.

CAPO IV – MISURE DI PROTEZIONE E DI SOSTEGNO

Art. 15 - Condizioni per l'applicazione delle misure di protezione a tutela

della persona segnalante

1. Le misure di protezione previste nei successivi articoli si applicano ai soggetti individuati all'art. 3, quando ricorrono le seguenti condizioni:
 - a) al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui agli articoli 1 e 2;
 - b) la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal Capo II del D.Lgs. 24/2013 e dal presente.
2. Le misure di protezione si applicano anche nei casi di segnalazione o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante sia stata successivamente identificata e abbia subito ritorsioni.
3. Fermo quanto previsto nell'art. 18, commi 2 e 3, le misure di protezione dei seguenti articoli si applicano anche ai seguenti soggetti:
 - a) i facilitatori;
 - b) le persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad egli da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
 - c) i colleghi di lavoro del segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo dello stesso e che hanno con detto segnalante un rapporto abituale e corrente;
 - d) gli enti di proprietà del segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali egli lavora nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.
4. Le tutele previste non operano nei confronti del segnalante che violi la legge al fine di raccogliere informazioni, indizi o prove di illeciti in ambito lavorativo.

Art. 16 – Limiti all'operatività delle misure di protezione a tutela del segnalante

1. Salvo quanto previsto dall'art. 17, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele previste dal D.Lgs. 24/2023 e dal presente non sono garantite e alla persona segnalante è irrogata una sanzione disciplinare, previo avvio di specifico procedimento.

Art. 17 – Limitazione delle Responsabilità

1. Non è punibile la persona che ha effettuato una segnalazione che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello di cui all'articolo 1, comma 3, D.Lgs. 24/2023, o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità

giudiziaria o contabile è stata effettuata ai sensi del presente.

2. Quando ricorrono le ipotesi di cui al comma 1, è esclusa altresì ogniulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, il segnalante non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

4. In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

Art. 18 – Divieto di ritorsioni e protezione

1. I soggetti di cui agli articoli 3 e quelli indicati all'art. 15, comma 3, del presente non possono subire ritorsione in caso di presentazione di una segnalazione.

2. Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati ai sensi del presente articolo nei confronti delle persone di cui al comma 1, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere.

3. In caso di domanda risarcitoria presentata all'autorità giudiziaria dalle persone di cui al comma 1, se tali persone dimostrano di aver effettuato una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile e di aver subito un danno, si presume, salva prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

4. A titolo esemplificativo, costituiscono ritorsione le seguenti fattispecie:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la mancata attribuzione o il mancato rinnovo di incarico dirigenziale, di responsabile di ufficio o settore, di responsabile amministrativo delegato, di referente amministrativo, di altra posizione organizzativa o di funzione specialistica;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;

- k) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui socialmedia, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- m) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- n) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- o) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

5. I soggetti di cui al comma 1 possono comunicare ad ANAC le ritorsioni che ritengono di aver subito. In tal caso ANAC informa immediatamente il Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e gli eventuali organismi di garanzia o di disciplina, per i provvedimenti di loro competenza.

6. Gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione sono nulli. Le persone che siano state licenziate a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro, ai sensi dell'articolo 18 della Legge 300/1970 o dell'art. 2 del D.Lgs. 23/2015, in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore.

7. L'autorità giudiziaria adita adotta tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta posta in essere in violazione del divieto di ritorsione e la dichiarazione di nullità degli atti adottati.

Art. 19 – Misure di sostegno

1. La persona segnalante può avvalersi del sostegno degli enti del Terzo Settore presenti nell'elenco istituito presso ANAC al fine di ottenere informazioni, assistenza e consulenza a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

Art. 20 - Sanzioni

1. Fermi restando gli altri profili di responsabilità, ANAC applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'art. 12;
- b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 24/2023, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- c) da 500 a 2.500 euro, nel caso di cui all'art. 16, comma 3, del D.Lgs. 24/2023, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per immedesimi reati commessi con la

denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Art. 21 - Rinunce e transazioni

1. Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dal D.Lgs. 24/2023 e richiamate nel presente non sono valide, salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all' art. 2113, comma 4, codice di procedura civile.

CAPO V – ALTRE FORME DI SEGNALAZIONE E RELATIVE TUTELE

Art. 22 – Segnalazioni esterne

1. Al ricorrere di una delle condizioni descritte nel comma successivo, i soggetti di cui all'art. 3 possono effettuare la propria segnalazione direttamente all'ANAC secondo le modalità indicate nel relativo sito istituzionale.

2. La segnalazione tramite il canale esterno dell'ANAC può essere effettuata nel caso in cui:
- a) non sia prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non sia temporaneamente attivo;
 - b) la persona segnalante abbia già effettuato una segnalazione interna ai sensi del presente e la stessa non abbia avuto seguito;
 - c) la persona segnalante abbia fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
 - d) la persona segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Art. 23 – Divulgazioni pubbliche

1. I soggetti di cui all'art. 3 possono effettuare divulgazioni pubbliche usufruendo delle tutele previste del presente al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

- a) se abbiano previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dal presente e non sia stato dato riscontro nei termini previsti;
- b) se abbiano fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) se abbiano motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Art. 24 - Tutele per segnalazioni esterne, denunce all'Autorità Giudiziaria e divulgazione pubblica

1. Le medesime tutele previste per i soggetti di cui agli artt. 3 e 15, comma 3, del presente trovano applicazione nelle ipotesi di segnalazioni esterne, denunce all'Autorità Giudiziaria o contabile, e divulgazione pubblica.

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 – Norme finali e di rinvio

1. Il presente entra in vigore al momento della sua approvazione con Deliberazione.

2. Eventuali disposizioni interne alla VUS precedenti ed in contrasto con il presente divengono inapplicabili.
3. Eventuali revisioni o modifiche al presente sono proposte dal RPCT e adottate con le stesse modalità di cui al comma 1.
4. Per quanto non espressamente disciplinato del presente si farinvio alla normativa vigente e in particolare alle disposizioni del D.Lgs. 24/2023.

Sommario

PREMESSA.....	2
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	2
Art. 1 – Definizioni.....	2
Art. 2 - Ambito di applicazione oggettivo	4
Art. 3 - Ambito di applicazione soggettivo	5
CAPO II – PROCEDURA PER L’INVIO DI SEGNALAZIONI INTERNE.....	5
Art. 4 – Modalità di invio e gestione delle segnalazioni interne	5
Art. 5 - Segnalazione con sistema “cartaceo”	7
Art. 6 – Canale di segnalazione interna mediante applicativo informatico	7
Art. 7 – Contenuto della segnalazione interna.....	7
Art. 8 - Segnalazione pervenuta a soggetti diversi dal RPCT.....	8
Art. 9 – Esiti della segnalazione.....	8
Art. 10 – Segnalazioni anonime.....	9
Art. 11 - Conservazione della documentazione inerente le segnalazioni	9
CAPO III – TUTELA DELLA RISERVATEZZA	9
Art. 12 – Tutela della riservatezza	9
Art. 13 – Esclusione del diritto di accesso	10
Art. 14 – Trattamento dei dati personali.....	10
CAPO IV – MISURE DI PROTEZIONE E DI SOSTEGNO.....	10
Art. 15 - Condizioni per l’applicazione delle misure di protezione a tutela della persona segnalante	10
Art. 16 – Limiti all’operatività delle misure di protezione a tutela del segnalante	11
Art. 17 – Limitazione delle Responsabilità.....	11
Art. 18 – Divieto di ritorsioni e protezione	12
Art. 19 – Misure di sostegno	13
Art. 20 - Sanzioni	13
Art. 21 - Rinunce e transazioni	14
CAPO V – ALTRE FORME DI SEGNALAZIONE E RELATIVE TUTELE	14
Art. 22 – Segnalazioni esterne.....	14
Art. 23 – Divulgazioni pubbliche	14
Art. 24 - Tutele per segnalazioni esterne, denunce all’Autorità Giudiziaria e divulgazione pubblica	14
CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI.....	14
Art. 25 – Norme finali e di rinvio.....	14